



Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995² sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 Principio

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza e non hanno assolto tutti i servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

² Chi ha assolto tutti i servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare può essere ammesso al servizio civile se è chiamato a prestare servizio d'appoggio secondo gli articoli 67–69 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM) o servizio attivo secondo l'articolo 76 LM.

Art. 4a lett. e

Non sono permessi impieghi:

- e. che richiedono studi in medicina umana, dentaria o veterinaria iniziati o conclusi.

1 FF ...
2 RS **824.0**
3 RS **510.10**

*Art. 7**Abrogato**Art. 7a cpv. 4*

4 L'organo d'esecuzione può convocare persone che devono prestare servizio civile per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi in regioni estere limitrofe.

Art. 8 Durata del servizio civile ordinario

Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati, ma almeno 150 giorni.

Art. 11 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Le persone che devono prestare servizio civile possono continuare a essere impiegate nell'ambito di casi di rigore per al massimo 12 anni oltre il termine ordinario di cessazione dell'obbligo di prestare servizio civile, sempre che abbiano dato il loro consenso.

^{2ter} Le persone che devono prestare servizio civile la cui ammissione al servizio civile è passata in giudicato nell'ultimo anno dell'obbligo di prestare servizio militare sono tenute a prestare servizio civile un anno oltre il termine ordinario di cessazione dell'obbligo di prestare servizio civile, a meno che non abbiano assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario (art. 8) nell'anno del passaggio in giudicato dell'ammissione.

Art. 13 cpv. 1

¹ Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 LM⁴.

Art. 16 Momento della presentazione della domanda

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda d'ammissione al servizio civile in qualsiasi momento se non hanno ancora assolto tutti i servizi d'istruzione.

² Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che hanno assolto tutti i servizi d'istruzione possono presentare domanda d'ammissione al servizio civile soltanto se sono chiamate a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

Art. 17 Effetto della presentazione della domanda

¹ Il richiedente che non è incorporato nell'esercito e presenta la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio

⁴ RS 510.10

fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi non prosciogliono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

² Il richiedente che al momento della conferma della domanda (art. 18 cpv. 1) è incorporato nell'esercito e non è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo è ammesso al servizio civile dall'organo d'esecuzione al termine di un periodo d'attesa di 12 mesi dopo il ricevimento della domanda. L'obbligo di prestare servizio militare continua a sussistere fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

³ Il richiedente chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo è tenuto a prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione. L'organo d'esecuzione non osserva il periodo d'attesa di cui al capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 3 per gli Svizzeri all'estero, le persone la cui domanda di prestare servizio militare non armato è stata respinta e le persone che sono state reclutate immediatamente prima della scuola reclute.

Art. 17a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della propria domanda, se al momento della presentazione:

- a. non è incorporato nell'esercito; o
- b. è incorporato nell'esercito ed è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

^{1bis} Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro i tre mesi precedenti allo scadere del periodo d'attesa di cui all'articolo 17 capoverso 2 se al momento della presentazione della domanda è incorporato nell'esercito e non è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

Art. 18 Decisione d'ammissione

¹ È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda e al momento della decisione non ha ancora assolto tutti i servizi d'istruzione. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

² Chi al momento della decisione ha assolto tutti i servizi d'istruzione è ammesso soltanto se è chiamato a prestare servizio d'appoggio o servizio attivo.

³ Se il richiedente non segue la giornata d'introduzione entro i termini di cui all'articolo 17a capoversi 1 e 1^{bis}, l'organo d'esecuzione dichiara la domanda priva d'oggetto.

⁴ L'organo d'esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale.

Art. 19 cpv. 3 lett. c e cpv. 8, primo periodo

³ L'organo d'esecuzione verifica:

c. *Abrogata*

⁸ L'organo d'esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d'impiego se la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l'impiego. ...

Art. 20, secondo periodo

Abrogato

Art. 21 Inizio, successione e durata minima dei periodi d'impiego

¹ La persona che deve prestare servizio civile svolge il primo impiego al più tardi nell'anno civile successivo a quello in cui l'ammissione è passata in giudicato.

² La persona che deve prestare servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni a partire dall'anno successivo all'inizio del primo periodo d'impiego e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio fissata all'articolo 8. Se la durata rimanente è inferiore a 26 giorni si devono ancora prestare i giorni di servizio rimanenti.

³ La persona che deve prestare servizio civile che ha presentato domanda d'ammissione al servizio civile durante la scuola reclute e non ha adempiuto la scuola reclute al momento dell'ammissione conclude un periodo d'impiego di lunga durata di almeno 180 giorni entro la fine dell'anno civile successivo a quello in cui l'ammissione è passata in giudicato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 29 cpv. 1 lett. f

Abrogata

Art. 80b cpv. 1 lett. d

¹ L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- d. alle competenti autorità militari, per il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7–27 LM⁵ e della prestazione di lavoro per rifiuto del servizio militare secondo l'articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶;

⁵ RS 510.10

⁶ RS 321.0

Titolo prima dell'art. 83f

**Sezione 2d:
Disposizioni transitorie della modifica del ...**

Art. 83f

¹ Le domande d'ammissione al servizio civile presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sono trattate in base al diritto anteriore.

² L'articolo 4a lettera e vale anche per le persone che devono prestare servizio civile e hanno presentato domanda d'ammissione al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., a meno che non siano già state convocate.

³ Le convocazioni per impieghi all'estero disposte prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono valide.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.